BENEFICI IN FAVORE DELLE VITTIME DI EVENTI DANNOSI DERIVANTI DA CEDIMENTI TOTALI O PARZIALI DI INFRASTRUTTURE STRADALI O AUTOSTRADALI DI RILIEVO NAZIONALE

Art. 5

Assunzioni dirette

I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Versione in vigore dal 6 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale
Estremi	Legge 15 aprile 2025, n. 63
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/benefici-in-favore-delle-vittime-di-eventi-dannosi-derivanti-da/art-5-assunzioni-dirette

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it